

ART . 52
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE, DI REFRIGERAZIONE E DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS - CANNE FUMARIE E CAMINI

1.1. Per l'installazione e l'attivazione di impianti termici, compresi quelli per usi domestici, oltre al rispetto delle disposizioni del D.P.R. 380/2001, del decreto legislativo 192/2005, della legge n. 10/91 e del regolamento di esecuzione, dovranno essere osservate le specifiche norme di sicurezza relative alla progettazione, alla realizzazione ed al collaudo degli impianti stessi, nonché della legge 5.03.1990, n. 46 e del DPR 6.12.1991, n. 447, e loro modifiche.

1.2. In particolare, per l'installazione e l'attivazione degli impianti alimentati a gas metano di rete o con bombole G.P.L., dovranno essere osservate le norme di sicurezza emanate con legge 6.12.71 n. 1083, tabelle UNI-CIG 7128/72, 7129/72, 7130/72 e 7131/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.3. Per nuovi edifici nei quali è prevista l'alimentazione per usi termici o domestici con G.P.L., deve essere prevista la possibilità di installare la bombola all'esterno del locale dove si troverà l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio sul balcone od in nicchie ermeticamente chiuse verso l'interno ed aperte verso l'esterno).

1.4. Le caldaie murali, collocate all'esterno degli edifici, dovranno essere incassate od occultate con appositi armadietti di materiale esteticamente decoroso, colorato nella stessa tonalità della facciata e, nel caso di condomini, di identica tipologia. Nella installazione di nuovi impianti termici e nella sostituzione di quelli esistenti (compresa la mera sostituzione del generatore), salvo documentati impedimenti di natura tecnica e di sicurezza, è prescritto l'utilizzo di caldaie a condensazione ad alto rendimento energetico.

1.5. Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, fedele ricostruzione o sostituzione di edifici con oltre 4 unità immobiliari ad uso abitativo, fatta salva la tipologia a schiera, è fatto obbligo dell'utilizzo di impianto termico centralizzato con contabilizzatore di calore per singola utenza, con caratteristiche simili a quelle indicate nel precedente punto 10). Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di un più consistente risparmio energetico si considera inoltre preferibile l'installazione di sistemi di termoregolazione con sonda esterna e di caldaie poste in "cascata".

2.1. I fumi prodotti da caldaie o da apparecchi di combustione in genere, devono essere allontanati dai locali per mezzo di apposite canne fumarie, camini o altro sistema ritenuto idoneo secondo le vigenti disposizioni in materia. Agli impianti termici siti in edifici costituiti da più unità immobiliari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del D.P.R. 412/1993 e successive modificazioni od integrazioni.

2.2. Le canne fumarie dovranno essere prolungate al di sopra del colmo del tetto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente U.N.I., e dovranno terminare con un fumaiolo in muratura od altro materiale idoneo, esteticamente accettabile e decoroso e tale da evitare che le esalazioni ed il fumo abbiano ad arrecare danni e pericolo a persone e cose.

2.3. La nuova costruzione di canne fumarie, e di altri condotti in genere, è ammessa solo all'interno dell'involucro edilizio. Per interventi sul patrimonio edilizio esistente, solo in caso di dimostrata impossibilità a procedere come sopra specificato, sono ammessi canali o tubi in vista sulla parte esterna dei muri. In tal caso le canne fumarie o altre condotte in genere, oltre al rispetto della normativa vigente, dovranno essere realizzate sul fronte tergale degli edifici in modo da limitare il più possibile l'impatto estetico sulla pubblica via.

2.4. Nel caso che le nuove canne fumarie, per impossibilità materiale, non possano essere collocate su fronte tergale del fabbricato, è ammessa la possibilità di poterle realizzare sui fronti laterali, comunque sempre a gruppi di alloggi.

2.5. In nessun caso è ammessa la realizzazione di canne fumarie esterne o altre condotte in genere, poste sulla facciata degli edifici prospicienti la pubblica via, salvo casi

particolari che potranno essere autorizzati con provvedimento dirigenziale, a condizione che non siano possibili altre soluzioni e limitatamente alla realizzazione di impianti termici di cui alla legge n. 10/1991.

2.6. Quando realizzate a livello condominiale, o comunque per gruppi di alloggi nello stesso fabbricato, le canne fumarie dovranno essere rivestite con la stessa tecnica e con gli stessi materiali delle partizioni esterne sulle quali appoggiano. Solo in caso di intervento singolo ovvero quando non è possibile in alcun modo adeguare i nuovi impianti tecnologici raggruppando le canne fumarie, è ammessa la loro realizzazione in rame anche in considerazione di ragioni di staticità e di estetica.

2.7. Per i focolari ed i camini collegati ad impianti di attività produttive in genere si dovranno rispettare le normative in vigore e dovranno essere installati tutti i dispositivi di trattamento dei fumi prescritti dagli organi competenti.

2.8. Per gli edifici con funzioni speciali potranno essere realizzate canne fumarie, o condotte in genere, anche esterne agli edifici, solo se queste assumono valore formale e connotato di opera architettonica.

3.1. Impianti tecnologici a vista quali, impianti di condizionamento o climatizzazione, gruppi di refrigeramento e simili, ad esclusione degli apparecchi di sicurezza (telecamere, sirene di allarme, ecc.) non possono essere apposti sulle coperture, sulle facciate e sui balconi prospicienti la pubblica via; in ogni caso non possono risultare visibili dallo spazio esterno e devono ispirarsi al principio della salvaguardia e del decoro dell'immobile e del rispetto dell'impatto visivo e ambientale. Possono, invece, essere posti sui prospetti posteriori, fermo restando che essi non risultino visibili dalla pubblica via. Nei prospetti visibili dalla pubblica via è ammessa la loro installazione all'interno delle bucaure esistenti (terrazze con parapetto, nicchie occultate con griglie a filo muro, arredi, ecc.) a patto che l'impianto sia opportunamente mimetizzato da schermature; sul fronte è altresì consentita l'installazione dei terminali esterni a filo facciata (purché si utilizzino mascherine in rame) di impianti di condizionamento d'aria e/o di refrigeramento posizionati all'interno dell'edificio. Le canalette della raccolta di acque di condensa devono essere opportunamente raccordate ai canali di gronda o alla rete fognaria e se esterne, tinteggiate dello stesso colore della facciata.

Soluzioni diverse da quanto prescritto sono consentite per dimostrata impossibilità del rispetto di dette norme e sono soggette a preventivo atto di assenso di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Le norme del presente comma si applicano alla installazione di nuovi impianti ed alla ristrutturazione e sostituzione di quelli esistenti.